



ISTITUTO NAZIONALE DI GEOFISICA E VULCANOLOGIA

**Istituto Nazionale di Geofisica
e Vulcanologia
AOO INGV**

il Direttore

Protocollo Generale - U

N 0001543

del 31/01/2019



Gestione WEB

Ai Direttori dei Dipartimenti

Ai Direttori delle Sezioni

Al Direttore della Direzione Centrale Affari Generali e Bilancio

Al Centro Servizi per il coordinamento delle attività a supporto della Ricerca

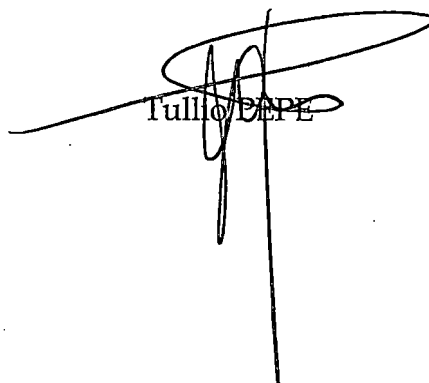
Al Settore Reclutamento Risorse Umane

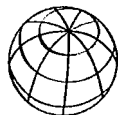
Alle OO.SS.

Al CUG

Oggetto: Pubblicità atti

Si notifica in copia l'allegato Decreto del Presidente n. 11 del 29/01/2019 concernente: Emanazione nuovo Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.


Fulvio DEPE

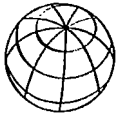


Decreto n. 11

OGGETTO: emanazione nuovo Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca.

IL PRESIDENTE

- Visto il Decreto legislativo 29 settembre 1999, n. 381, costitutivo dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV);
- visto il Decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, recante "Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell'art. 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124";
- visto lo Statuto dell'INGV, approvato con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 372/2017 del 9 giugno 2017, come modificata con Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 424/2017 del 15 settembre 2017, e pubblicato sul Sito WEB istituzionale (Avviso di emanazione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - Serie generale - n. 27 del 2 febbraio 2018);
- visto il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento dell'INGV, emanato con Decreto del Presidente n. 45/2018 del 21/2/2018, pubblicato sul Sito WEB istituzionale;
- visto il Decreto del Ministro dell'Istruzione, Università e Ricerca n. 286/2016 del 27/4/2016, con il quale il Prof. Carlo DOGLIONI è stato nominato Presidente dell'INGV;
- in relazione alla necessità di munire l'INGV di un nuovo regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca che, recependo le novelle normative intervenute negli ultimi anni a disciplinare la materia, sostituisca quello approvato con Delibera CdA n. 17/2012 del 4/4/2012;
- visto l'art. 22 della Legge 30/12/2010, n. 240 (Assegni di ricerca);
- visto l'art. 6, comma 2-bis, del D.L. 31/12/2014, n. 192, convertito, con modificazioni, dalla L. 27/2/2015, n. 11 (Proroga di termini);
- visto l'art. 11 della Legge 16/1/2003, n. 3 (Codice Unico di Progetto);
- visto il Regolamento in materia di proprietà industriale e intellettuale, approvato con Delibera CdA n. 295/2018 del 20/12/2016;
- vista la Delibera del Consiglio di Amministrazione n. 744/2018 del 20/12/2018, con la quale, sentito il Collegio di Istituto e le OO.SS. maggiormente rappresentative, è stato approvato lo schema di nuovo regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, e apportate alcune correzioni a meri errori materiali,



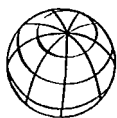
DECRETA

È emanato il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca allegato al Presente decreto del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

Il Regolamento entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Sito WEB istituzionale.

Roma, 29/1/2019

Prof. Carlo DOGLIONI



REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI ASSEGNI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI RICERCA

TITOLO I - PRINCIPI GENERALI

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

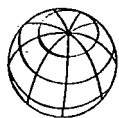
1. Al fine di perseguire gli obiettivi statutari e di promuovere iniziative di alta formazione a beneficio di tutte le attività di ricerca scientifica, l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia può conferire assegni per lo svolgimento di attività di ricerca ai sensi dell'art. 22 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240.
2. Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare, in armonia con la normativa nazionale di riferimento, le modalità di selezione, il regime giuridico e il trattamento economico spettanti ai titolari degli assegni di ricerca.

Art. 2 - Definizioni

1. Ai fini della disciplina del presente regolamento si intende per:
 - **assegno di ricerca**: il contratto temporalmente definito rispondente alle esigenze dell'attività da svolgere;
 - **proroga del contratto**: il prolungamento dell'originario contratto prima del suo termine naturale di scadenza, alle medesime condizioni giuridiche ed economiche del contratto originario, al solo fine di completare le attività di alta formazione che risultino incomplete per ritardi non ascrivibili alla responsabilità dell'assegnista;
 - **rinnovo del contratto**: la stipula di un ulteriore contratto successivamente alla scadenza del precedente per la prosecuzione di attività di alta formazione uguali o affini nell'ambito del medesimo progetto di ricerca;
 - **Responsabile del progetto**: il ricercatore/tecnologo dell'INGV al quale è affidata la gestione del programma di ricerca nel cui ambito di svolge l'attività di alta formazione oggetto dell'assegno.

Art. 3 - Oggetto

1. Il contratto con il quale viene conferito l'assegno di ricerca non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato e non dà luogo ad alcun diritto in ordine all'accesso ai ruoli dell'INGV.
2. Gli assegni possono essere finanziati:

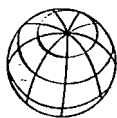


- dall'INGV secondo le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle attività previste dal vigente Piano Triennale dell'INGV;
 - con risorse derivanti da progetti di ricerca attivi originati dalla partecipazione dell'INGV a bandi competitivi o da convenzioni con enti esterni;
 - con economie scaturite da progetti di ricerca conclusi come di seguito definite:
 - a) il progetto deve essere chiuso;
 - b) la rendicontazione finale (o Stato Avanzamento Lavori o altro tipo di reportistica) deve essere stata approvata ufficialmente dall'ente finanziatore sia relativamente al raggiungimento degli obiettivi tecnico-scientifici che relativamente ai costi sostenuti e regolarmente rendicontati;
 - c) la verifica delle reali somme disponibili deve essere approvata dal Responsabile Centro Servizio Progetti di Ricerca e Sviluppo (CSPRS);
 - d) non devono sussistere ammanchi nel bilancio dell'ente né pendenze nei confronti dell'ente finanziatore.
3. A seconda dell'obiettivo di alta formazione da perseguire, delle esigenze di ricerca e del titolo accademico richiesto per l'accesso alla selezione di cui al successivo art. 11, si distinguono:
- Assegno di ricerca "**professionalizzante**", per il quale è richiesto il diploma di laurea specialistica o magistrale o prevista dall'ordinamento antecedente al D.M. n. 509/1999;
 - Assegno di ricerca "**post dottorale**", per il quale è richiesto il titolo accademico di dottore di ricerca;
 - Assegno di ricerca "**Grant**", nel caso in cui il contratto si attivi a seguito di specifici programmi di ricerca o formazione alla ricerca, oggetto di valutazioni comparative nazionali o internazionali e la cui disciplina specifica prevede in modo inderogabile la determinazione dei requisiti di accesso e degli importi da corrispondere, secondo le modalità precisate nel successivo art. 5.

TITOLO II - ELEMENTI DEL CONTRATTO

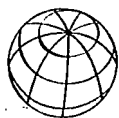
Art. 4 - Durata e presupposti per la stipula del contratto

1. Il contratto per il conferimento dell'assegno di ricerca viene stipulato tra il Direttore Generale, o suo delegato, e l'interessato a seguito dell'espletamento di pubbliche selezioni per titoli ed esame, secondo la disciplina indicata nel successivo articolo 11 e seguenti.
2. Gli assegni di ricerca non possono essere fruiti contemporaneamente a borse di studio, a qualsiasi titolo conferite, a eccezione di quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili a integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di alta formazione dei titolari.



3. Ai sensi dell'art. 22, comma 3, della Legge n. 240/2010, gli assegni di ricerca possono avere una durata compresa tra uno e tre anni e sono rinnovabili.
4. Ai sensi dell'articolo 22 della Legge n. 240/2010, come modificato dall'art. 6, comma 2-bis, della L. 27/2/2015, n. 11, la durata complessiva dei contratti per assegni di ricerca stipulati con il medesimo soggetto, compresi gli eventuali rinnovi e proroghe, non può essere comunque superiore a sei anni. Dal computo temporale è escluso il periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del relativo corso.
5. Ai sensi dell'art. 22, comma 9, della L. n. 240/2010, la durata complessiva dei rapporti instaurati con il medesimo titolare degli assegni di cui al presente regolamento e dei contratti di cui all'art. 24 della L. n. 240/2010 ("Ricercatori a tempo determinato"), intercorsi anche con atenei diversi, statali, non statali o telematici, nonché con gli enti individuati nel comma 1 dell'art. 22 della L. n. 240/2010 non può in ogni caso superare i dodici anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o in aspettativa per motivi di salute secondo la normativa vigente.
6. I contratti relativi agli assegni di ricerca possono essere prorogati o rinnovati con atto del Direttore Generale o suo delegato.

La proroga del contratto è possibile solo quando la specifica attività di alta formazione per la quale è stato conferito l'assegno non è conclusa e il finanziamento relativo ne consente la prosecuzione. Il Responsabile del progetto dovrà produrre al Direttore della Sezione di afferenza una idonea e dettagliata relazione nella quale indicherà le motivazioni per le quali il tempo originariamente previsto non è stato sufficiente al completamento dell'attività. Contestualmente, anche il titolare dell'assegno dovrà produrre dettagliata relazione dell'attività svolta, con la specifica indicazione dei risultati fino ad allora conseguiti. Tali relazioni saranno esaminate dal Direttore della Sezione che, con atto motivato insindacabile, valuterà la congruità scientifica e finanziaria dell'eventuale proroga.
7. Il rinnovo comporta la stipula di un nuovo contratto di conferimento dell'assegno che si svolge nell'ambito della stessa tematica o su tematiche affini a quelle del progetto di ricerca oggetto del precedente contratto. Il Responsabile del progetto dovrà produrre al Direttore della Sezione di afferenza una idonea e dettagliata relazione nella quale indicherà le motivazioni per le quali ritiene che l'attività di ricerca precedente sia affine a quella del nuovo contratto. Contestualmente, anche il titolare dell'assegno dovrà produrre dettagliata



relazione dell'attività svolta con la specifica indicazione dei risultati fino ad allora conseguiti. Tali relazioni saranno esaminate dal Direttore della Sezione che, con atto motivato insindacabile, valuterà la congruità scientifica e finanziaria dell'eventuale rinnovo.

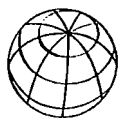
8. L'atto del Direttore Generale o suo delegato con il quale si dispone la proroga o il rinnovo del contratto dell'assegno di ricerca deve essere espressamente accettato dal titolare dell'assegno, che si impegna a proseguire le sue attività e il suo status giuridico ed economico per l'ulteriore tempo in esso previsto.

Art. 5 - Trattamento economico

1. L'importo annuo lordo degli assegni di ricerca da corrispondersi ai titolari, nel rispetto dell'importo minimo fissato dal D.M. n. 102/2011, è così stabilito per le diverse tipologie di assegni di cui al precedente art. 3, comma 3:
 - assegno di ricerca "professionalizzante": Euro 19.367,00
 - assegno di ricerca "post dottorale": Euro 22.272,00
 - assegno di ricerca "Grant": l'importo lordo stabilito per questa tipologia di assegni non potrà superare l'equivalente del trattamento economico annuo lordo del Ricercatore, III livello, di fascia iniziale, salvo che la normativa specifica del programma di riferimento non preveda importi determinati dell'assegno maggiori di quello precedente indicato.
2. I predetti importi lordi, erogati ai titolari in rate mensili posticipate, non sono comprensivi di tutti gli altri oneri che, ai sensi della normativa vigente, sono a carico dell'INGV.
3. Eventuali maggiori oneri a carico dell'INGV eventualmente derivanti da disposizioni obbligatorie a carattere nazionale che comportino un aumento dei costi degli assegni di ricerca, graveranno sul fondo del progetto dell'assegno. L'impossibilità della copertura finanziaria sul fondo di progetto deve essere dichiarata - sotto la sua responsabilità - dal Responsabile del progetto stesso e deve essere certificata dal Direttore Centrale degli Affari Generali e Bilancio.
4. Se per lo svolgimento della ricerca il titolare dell'assegno deve recarsi in un luogo diverso da quello dove, ordinariamente, si svolge la sua attività, le eventuali spese sostenute dall'assegnista graveranno sul fondo del relativo progetto di ricerca. In tal caso, il trattamento giuridico ed economico è equiparato a quello previsto per i dipendenti dell'INGV inquadrati nel III livello professionale.

Art. 6 - Trattamento fiscale, previdenziale e assicurativo

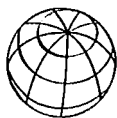
1. Agli assegni attribuiti ai sensi del presente regolamento si applicano:



- in materia fiscale, le disposizioni di cui all'art. 4 della Legge n. 476/1984,
 - in materia previdenziale, le disposizioni di cui all'art. 2, commi 26 e seguenti, della Legge n. 335/1995,
 - in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12.07.2007, pubblicato nella G.U. n. 247/2007,
 - in materia di congedo per malattia, l'art. 1, comma 788, della Legge n. 296/2006 vigente.
2. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato D.M. 12.07.2007 è integrata dall'INGV fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.
 3. L'INGV provvede alle coperture assicurative per infortuni e per responsabilità civile verso terzi a favore di titolari di assegno, nell'ambito dell'espletamento della loro attività di ricerca.

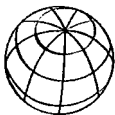
Art. 7 - Attività dei titolari di assegno

1. Gli assegnisti svolgono la loro attività nell'ambito del progetto di alta formazione da realizzare. I compiti attribuiti ai titolari di assegno devono avere le seguenti caratteristiche:
 - a) stretto legame con la realizzazione delle attività di ricerca oggetto dell'assegno;
 - b) svolgimento del rapporto in condizione di autonomia e senza predeterminazione di orario di lavoro, secondo il programma e le indicazioni fornite dal Responsabile del progetto.
2. I titolari di assegno hanno diritto di avvalersi, ai fini dello svolgimento delle loro attività di ricerca, delle strutture e delle attrezzature delle sedi presso le quali svolgono la loro attività e di usufruire dei servizi dell'Istituto a disposizione dei ricercatori secondo le regole vigenti in esse.
3. L'attività di ricerca può essere svolta anche presso un altro Ente e/o istituzione, nazionale, comunitaria o internazionale, in virtù di appositi accordi con l'INGV, purché ciò sia coerente con le attività di alta formazione oggetto dell'assegno.
4. I titolari di assegno sono tenuti a presentare annualmente al Responsabile del progetto e al Direttore della Sezione di afferenza una relazione sull'attività di ricerca svolta e sui risultati eventualmente conseguiti fino a quel momento.
5. Alla fine della durata del contratto, il titolare dovrà produrre una dettagliata relazione finale dell'attività svolta in tutto il periodo con specifica indicazione dei risultati conseguiti.



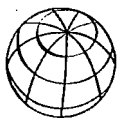
Art. 8 - Decadenza e rinuncia all'assegno di ricerca

1. Il titolare dell'assegno decade dal contratto, con conseguente risoluzione unilaterale dello stesso, nei seguenti casi:
 - mancata accettazione dell'assegno entro il termine fissato dal bando di concorso o dall'Amministrazione nella comunicazione per la stipulazione del contratto;
 - ingiustificato mancato inizio o ritardo dell'attività di ricerca;
 - ingiustificata interruzione dell'attività;
 - violazione delle disposizioni di incompatibilità di cui all'art. 9;
 - responsabilità di gravi o ripetute inadempienze o prova di non possedere sufficiente attitudine all'attività di ricerca;
 - violazioni accertate dei codici di comportamento, comunque denominati, vigenti per il personale dell'INGV che comportino una sanzione superiore al rimprovero verbale. Per tale tipo di comportamenti, i titolari di assegno sono assoggettati alla medesima normativa e procedura dei dipendenti dell'INGV.
2. Nel caso in cui l'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero e non già riconosciuti in Italia con la procedura formale di cui al successivo l'art. 11, comma 7, è stata valutata positivamente dalla commissione giudicatrice, di cui al successivo art. 12, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato alla selezione, il vincitore dell'assegno dovrà presentare alle autorità competenti la richiesta di equivalenza del titolo che era requisito di partecipazione alla selezione entro e non oltre 30 giorni dalla data della comunicazione di cui all'art. 14, comma 2, dandone contestuale notizia al competente Ufficio dell'Amministrazione Centrale. La mancata presentazione della richiesta di equivalenza o il successivo mancato riconoscimento del titolo di studio comporta la decadenza del contratto dell'assegno di ricerca.
3. La decadenza dall'assegno e la conseguente risoluzione del contratto sono disposte con decreto motivato del Direttore Generale o suo delegato, assunto su dettagliata proposta del Direttore della Sezione di afferenza e del Responsabile del progetto.
4. Qualora il titolare dell'assegno di ricerca, per sopravvenute ragioni personali, non possa portare a compimento l'attività prevista e quindi rinunci anticipatamente all'assegno, dovrà darne tempestiva comunicazione al Responsabile del progetto che ne darà immediata comunicazione al Direttore della Sezione per i provvedimenti consequenziali relativi alla risoluzione del contratto.



Art. 9 - Divieto di cumulo, incompatibilità, aspettative e interruzioni

1. Fermo restando quanto disposto al precedente art. 4, comma 2, la titolarità dell'assegno è incompatibile con la partecipazione a qualunque corso di laurea comunque denominato, dottorato di ricerca con borsa, in Italia o all'estero. E' consentita solo la frequenza di un corso di dottorato purché non si fruisca di borsa di studio.
2. Nel caso in cui il vincitore della selezione sia un dipendente in servizio presso una amministrazione pubblica, prima della stipula del contratto di conferimento dell'assegno dovrà produrre all'INGV il provvedimento dell'amministrazione di appartenenza con il quale viene collocato in aspettativa senza assegni a decorrere dal giorno di inizio dell'assegno di ricerca.
3. I titolari di assegno non possono cumularlo - a pena di decadenza - con i proventi da attività professionali o da rapporti di lavoro svolti in maniera non occasionale.
4. Non è consentito ai titolari di assegno lo svolgimento di altri incarichi interni all'INGV. Fermo restando l'integrale assolvimento dei propri compiti, i titolari di assegno possono chiedere, in via eccezionale, di svolgere incarichi esterni all'INGV, previa autorizzazione del Direttore della Sezione di afferenza, sentito il parere del Responsabile del progetto, purché:
 - a) siano occasionali;
 - b) non comportino un conflitto di interessi con la specifica attività di ricerca svolta per l'INGV;
 - c) in relazione alle attività svolte non rechino, comunque, pregiudizio all'INGV.
5. Il titolare di assegno che sia incorso in una delle incompatibilità di cui ai commi precedenti, è tenuto a restituire i ratei dell'assegno eventualmente percepiti, relativi al periodo in cui è insorta l'incompatibilità.
6. L'attività di ricerca è sospesa nel periodo di aspettativa per maternità o per malattia debitamente comprovate, fermo restando che l'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle suddette sospensioni. Non costituisce sospensione e, conseguentemente, non va recuperato un periodo complessivo di assenza giustificata non superiore a trenta giorni in un anno. Al verificarsi dei suddetti accadimenti, l'assegnista ne informa immediatamente il Direttore della Sezione e il Responsabile del progetto. Il Direttore Generale o suo delegato, accertate le cause rilevate, dispone con apposito provvedimento la sospensione del contratto, con la contestuale rideterminazione della nuova data di scadenza. La sospensione del contratto di cui al presente comma è possibile solo nel caso in cui non sia vietata dal progetto di ricerca e deve essere compatibile con le esigenze dell'attività richiesta e con la durata complessiva del progetto.



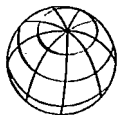
Art. 10 - Disciplina specifica della proprietà intellettuale e industriale

1. I diritti di proprietà intellettuale e industriale su tutti i risultati conseguiti dall'assegnista nell'esecuzione delle attività svolte per conto dell'INGV appartengono, in via esclusiva, all'INGV che ne potrà liberamente disporre, anche nell'ambito degli accordi convenzionali stipulati con i soggetti terzi, fermo restando il diritto morale dell'assegnista a essere riconosciuto autore o inventore.
2. L'assegnista ha diritto di pubblicare i risultati della propria attività, salvo che la pubblicazione non pregiudichi il diritto dell'INGV alla tutela dei risultati. L'assegnista è, pertanto, obbligato a comunicare senza ritardo l'avvenuto conseguimento dei risultati della ricerca al Responsabile della stessa.

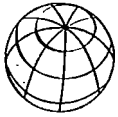
TITOLO III - PROCEDURA DI SELEZIONE

Art. 11 - Attivazione della selezione e bando di concorso

1. Gli assegni di ricerca sono conferiti in seguito all'espletamento di pubbliche selezioni per titoli e colloquio.
2. Su proposta del Responsabile del progetto, redatta secondo il modello predisposto dall'Amministrazione, e previa autorizzazione del Direttore Generale o suo delegato, il Direttore della Sezione interessata indice il bando di selezione che viene reso pubblico mediante pubblicazione sul sito web istituzionale dell'INGV nella sezione apposita dei concorsi pubblici, sul sito del MIUR e sul sito dell'Unione Europa. È possibile disporre ulteriori modalità di pubblicazione del bando se espressamente richieste dal soggetto finanziatore del relativo progetto di ricerca.
3. Il bando di selezione deve indicare:
 - a) la Sezione dell'INGV interessata alla ricerca;
 - b) il progetto di ricerca, con la relativa durata, ivi comprese tutte le informazioni necessarie a individuarlo;
 - c) il tema della ricerca oggetto del contratto con le attività richieste e gli eventuali risultati attesi;
 - d) il tipo di assegno oggetto del bando secondo le tipologie di cui all'art. 3, comma 3, del presente regolamento;
 - e) la durata del contratto;
 - f) l'importo dell'assegno secondo quanto indicato nel precedente art. 3, comma 3;
 - g) i titoli scientifico-professionali richiesti quali requisiti di partecipazione, anche in relazione alla tipologia di assegno oggetto del bando;
 - h) le prove che i candidati dovranno sostenere per la selezione;



- i) il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, che non potrà essere inferiore a quindici giorni a decorrere dal giorno successivo alla data di pubblicazione del bando sul sito web dell'INGV;
 - j) altre informazioni espressamente richieste dal soggetto finanziatore del relativo progetto di ricerca.
4. Per partecipare alla selezione i candidati devono presentare apposita domanda, datata e firmata, entro il termine e secondo le modalità fissati dal bando. Alla domanda di partecipazione deve essere allegata una copia del documento di identità del candidato, pena l'inammissibilità della candidatura.
5. Alla domanda i candidati devono, inoltre, allegare:
- a) il curriculum scientifico-professionale recante l'esatta indicazione dei requisiti posseduti ai fini dell'accesso alla selezione;
 - b) la puntuale descrizione dei titoli che si intendono far valere;
 - c) l'elenco delle eventuali pubblicazioni scientifiche di cui siano eventualmente in possesso;
 - d) qualsiasi altro documento previsto specificamente nel bando di selezione.
 - e) dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, con la quale il candidato dichiara la durata complessiva dei rapporti di cui all'art. 22, comma 9, della L. n. 240/2010.
6. Non sono ammessi alla selezione coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca ai sensi della L. n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 6 anni, compresi gli eventuali rinnovi ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca, nel limite massimo della durata legale del corso. Non sono, inoltre, ammessi coloro che sono stati titolari di contratti in qualità di assegnista di ricerca e di ricercatore a tempo determinato ai sensi degli artt. 22 e 24 della Legge n. 240/2010 presso l'INGV o presso altri Enti Pubblici di Ricerca o presso Atenei italiani, statali, non statali o telematici, nonché gli enti di cui al comma 1 dell'art. 22 della Legge n. 240/2010 per un periodo che, sommato alla durata prevista dal contratto messo a bando, superi complessivamente i 12 anni, anche non continuativi. Ai fini della durata dei predetti rapporti non rilevano i periodi trascorsi in aspettativa per maternità o per motivi di salute secondo la normativa vigente.
7. In caso di conseguimento di titolo di studio o accademico all'estero, il candidato dovrà allegare alla domanda, a pena di esclusione, l'atto amministrativo di un Ateneo italiano con il quale si è ottenuta l'equipollenza del titolo conseguito all'estero, ovvero l'atto amministrativo del M.I.U.R. con il quale il titolo estero è



riconosciuto valido ai fini della partecipazione a concorsi pubblici. L'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero che non siano già stati riconosciuti in Italia con la procedura formale predetta, verrà valutata, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione, dalla commissione giudicatrice di cui al successivo art. 12 del presente regolamento. Il mancato riconoscimento del titolo di studio comporta l'esclusione del candidato.

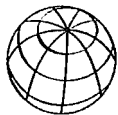
8. Tutti i requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di selezione per la presentazione della domanda di ammissione.
9. Il bando può prevedere modalità telematiche per l'inoltro della documentazione necessaria alla partecipazione alle selezioni.
10. L'INGV effettua controlli a campione sulla veridicità di quanto dichiarato nelle domande e nel curriculum dai candidati riservandosi, inoltre, la possibilità di richiedere gli originali delle pubblicazioni indicate nella domanda.
11. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura selettiva. Il Direttore della Sezione può disporre, in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 12 - Commissione giudicatrice

1. La Commissione giudicatrice è nominata con provvedimento del Direttore della Sezione interessata. È composta da tre componenti con livello non inferiore al III Ricercatore/Tecnologo interni o esterni all'INGV, o da docenti universitari esperti della materia. Le funzioni di segretario potranno essere svolte anche da un componente della Commissione.
2. Nel caso di assegni banditi dall'INGV sulla base di accordi e/o convenzioni con altri enti, anche esteri, le modalità di svolgimento della selezione e di formazione della Commissione giudicatrice saranno stabilite nell'ambito degli accordi e/o convenzioni medesime.

Art. 13 - Svolgimento della selezione

1. La selezione è per titoli e colloquio.
2. Preliminarmente, come atto successivo al suo insediamento, la Commissione giudicatrice adotta i criteri e i parametri ai quali intende attenersi per la valutazione dei candidati, con specifico riferimento alle caratteristiche del progetto di ricerca per cui l'assegnista è selezionato. Tali criteri e parametri includono, per quanto riguarda i titoli e solo nel caso in cui non costituiscano



requisito di partecipazione: la valutazione del voto di laurea, del dottorato di ricerca, il completamento del triennio del corso di dottorato dell'esperienza post-lauream, dei diplomi di specializzazione e degli attestati di frequenza di corsi di perfezionamento post-laurea, conseguiti in Italia o all'estero, nonché dello svolgimento di una documentata attività di ricerca presso enti e istituzioni di ricerca, pubblici o privati, con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero. Nel caso in cui l'equivalenza del diploma di laurea, del dottorato e degli eventuali altri titoli conseguiti all'estero non sia già stata riconosciuta in Italia con la procedura formale di cui al precedente art. 11, comma 7, essa verrà valutata dalla commissione giudicatrice, unicamente ai fini dell'ammissione del candidato allo specifico bando di selezione. Il mancato riconoscimento del titolo di studio comporta l'esclusione del candidato.

3. I punti totali a disposizione della Commissione per la selezione sono 100.

Per la valutazione dei titoli la Commissione dispone di 50 punti su 100. Per la valutazione del colloquio, la Commissione dispone di 50 punti su 100. Possono essere ammessi al colloquio solo i candidati che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 30/50. Il colloquio si intende superato se il candidato riporta un punteggio non inferiore a 30/50.

4. La valutazione complessiva dei candidati sarà emessa dalla Commissione all'esito della valutazione dei titoli e della valutazione del colloquio.

5. Il colloquio è pubblico. L'avviso per la presentazione al colloquio sarà comunicato con le modalità previste dal bando stesso esclusivamente ai candidati ammessi, almeno 20 giorni prima della data in cui gli stessi dovranno sostenere la prova. Nella convocazione al colloquio si dovrà indicare il risultato conseguito nella valutazione dei titoli.

Con apposito regolamento sarà disciplinata la possibilità di svolgere il colloquio con modalità telematiche tali da garantire l'assolvimento dei principi generali di regolarità della prova selettiva.

6. Al termine dei colloqui, la Commissione giudicatrice formula l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati, che sarà affisso nella sede di svolgimento dei colloqui stessi. Successivamente, la Commissione formula la graduatoria di merito in ordine decrescente, sommando il punteggio dei titoli e quello del colloquio. Se a conclusione delle operazioni di valutazione dei titoli e del colloquio, due o più candidati ottengono pari punteggio, è preferito il candidato più giovane di età.

7. Durante le operazioni la Commissione redige, di volta in volta, un verbale a cura del Segretario. Al termine della procedura redige una relazione in cui sono

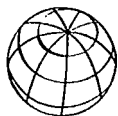


espressi i giudizi motivati sui candidati, anche in forma sintetica, indicando il vincitore, ovvero i vincitori se il bando prevede il conferimento di più assegni.

8. La Commissione conclude la propria attività entro 45 giorni dalla data del suo insediamento.
9. La graduatoria di merito e tutti gli atti della selezione vengono trasmessi dalla Commissione al Direttore al Direttore Generale o suo delegato che, verificata la regolarità formale della procedura, provvede ad approvare la graduatoria di merito e a proclamare il vincitore. Tali atti saranno immediatamente trasmessi ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale, per le successive attività di competenza, e pubblicati con le stesse forme di pubblicità previste dal bando.

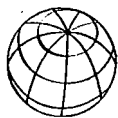
Art. 14 - Conferimento dell'assegno di ricerca

1. Il conferimento dell'assegno avviene mediante la stipula di apposito contratto individuale tra il vincitore della selezione e l'INGV, nella persona del Direttore Generale o suo delegato. Nel contratto sono riportati tutti gli elementi necessari alla esatta individuazione delle attività di ricerca da svolgere e, in particolare:
 - a) la Sezione dell'INGV interessata all'attività di ricerca;
 - b) l'indicazione del progetto di ricerca, con la relativa durata, ivi comprese tutte le informazioni necessarie a individuarlo e, eventualmente, il Codice Unico di Progetto (CUP);
 - c) il tema della ricerca oggetto del contratto con l'indicazione delle attività richieste e gli eventuali risultati attesi;
 - d) il responsabile del progetto di ricerca, coordinatore delle attività dell'assegnista;
 - e) il tipo di assegno oggetto del contratto, secondo le tipologie di cui all'art. 3, comma 3 del presente regolamento;
 - f) la durata del contratto, con indicazione della data di inizio dell'attività;
 - g) l'importo dell'assegno secondo quanto indicato nel precedente art. 3;
 - h) le eventuali altre condizioni espressamente richieste dal soggetto finanziatore del relativo progetto di ricerca;
 - i) tutte le altre condizioni eventualmente necessarie alla esatta determinazione del rapporto contrattuale;
 - j) la specifica previsione che tale rapporto non è costitutivo di alcun diritto ai fini dell'accesso ai ruoli dell'INGV;
 - k) la specifica accettazione del codice di comportamento vigente per i dipendenti dell'INGV, pubblicato sul sito web istituzionale.



2. Prima della stipula del contratto, il vincitore della selezione, entro il termine indicato, dovrà presentare ai competenti uffici dell'Amministrazione centrale dell'INGV individuati nella lettera di convocazione alla stipula del contratto, la seguente documentazione redatta in conformità di quanto previsto dal D.P.R. n. 445/2000:
 - a) autocertificazione che attesti data e luogo di nascita, cittadinanza, godimento dei diritti politici e titolo di studio valido ai fini della selezione, salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 2, del presente regolamento;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non avere altri rapporti di impiego pubblico e privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dall'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente e insufficiente rendimento e non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale dichiarare la durata complessiva dei rapporti previsti dall'art. 22, comma 9, della L. n. 240/2010;
 - e) fotocopia del documento di riconoscimento e del codice fiscale.
3. La documentazione di cui al precedente comma 2 si considera utilmente prodotta anche se spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento o Posta Elettronica Certificata (PEC) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.
4. Non prima di sei mesi e non oltre dodici mesi dalla data di pubblicazione sul sito web dell'INGV della graduatoria finale i candidati possono chiedere all'INGV, con spese di spedizione a loro carico, la restituzione dei titoli e documenti presentati in originale. Tale restituzione è effettuata entro tre mesi dalla data della richiesta, salvo eventuale contenzioso in atto. L'INGV provvederà alla restituzione tramite spedizione a carico del destinatario ovvero con le modalità diverse richieste espressamente dal candidato sempreché non comportino oneri a carico dell'INGV.
5. Trascorso il termine di dodici mesi di cui al precedente comma 4, l'INGV non è più responsabile della conservazione e restituzione della documentazione e procederà al macero del suddetto materiale.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali



1. I dati personali forniti dai candidati saranno raccolti e trattati, ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003, dall'INGV, anche mediante banche dati informatiche.
2. Il conferimento di tutti i dati richiesti all'INGV è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione.
3. I medesimi dati potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico - economica del candidato.
4. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo, ivi compreso il diritto di accesso ai dati personali e alcuni diritti complementari, quali il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Art. 16 - Entrata in vigore e norme finali

1. Il presente Regolamento viene emanato, con proprio Decreto, dal Presidente ed entra in vigore il giorno successivo a quello di pubblicazione del predetto Decreto sul Sito WEB istituzionale.
2. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, valgono le disposizioni contenute nell'art. 22 della Legge 30.12.2010, n. 240 e dalla altra normativa vigente in materia.